

*Modifica dello Statuto registrato con atto del notaio in Taranto
Dr. Vincenzo Vinci, al n. di Rep.62244, al n. Racc. 24015 del 18/07/2008
Approvato con delibera assemblea straordinaria del 11/03/2015
Redatto ai sensi dell'art.8 della Legge quadro sul volontariato n. 266/91,
della L.R. n.11/94 e dell'art. 17 del D.Lgs.n. 460/77.*

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, durata.

1.1 È costituita l'associazione di volontariato WWF Taranto O.A. onlus, denominabile per esteso WWF Taranto Organizzazione Aggregata onlus, siglabile in WWF Taranto onlus che in seguito, solo in questo atto e per brevità, sarà denominata "Associazione"

1.2 L'Associazione adotta come riferimento per le attività sociali la legge quadro del volontariato 266/91 e ss.mm.ii. e le leggi regionali di attuazione; per quanto compatibile alla Legge n°383/2000, oltre a tutte le leggi e le normative a tutela, salvaguardia e protezione dell'ambiente, di tutti gli animali e del patrimonio naturale. L'Associazione si ispira espressamente ai principi fondamentali, agli scopi e alle linee guida del WWF internazionale così come ripresi dal WWF Italia e da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statuari.

1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di uguaglianza sociale, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata, fermo restando che l'uso del marchio WWF è consentito nei limiti degli

	accordi vigenti con WWF Italia ong onlus.	
	Articolo 2 - Sede legale, sedi operative, territorio	
	2.1 - L'Associazione ha sede legale in Taranto alla via Campania n° 37. L'Associazione potrà istituire, tramite deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi operative ovunque, in Italia e/o all'estero, sia necessario per il più agevole raggiungimento di fini e scopi sociali.	
	2.2 - Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.	
	2.3 - L'Associazione, nell'ambito della distribuzione territoriale operata ed indicata dal WWF Italia, ai fini di una miglior razionalizzazione e distribuzione delle risorse sul territorio, oltre che per la definizione delle competenze tra le Organizzazioni Aggregate, nel territorio della Provincia di Taranto ha competenze esclusive sui seguenti comuni:	
	Avetrana; Carosino; Crispiano; Faggiano; Fragagnano; Grottaglie; Leporano; Lizzano; Manduria; Maruggio; Monteiasi; Montemesola; Monteparano; Mottola; Pulsano; Roccafortata; San Giorgio Jonico; San Marzano di San Giuseppe; Sava; Statte; Taranto e Torricella. Per i comuni di Massafra, Palagiano, Castellaneta e Ginosa, la competenza territoriale resta limitata entro una fascia costiera di 5 (cinque) chilometri.	
	2	

	tri dal mare.	
	Articolo 3 - Finalità	
	3.1 L'Associazione è democratica, apartitica e senza distinzioni sociali. Persegue la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente a fini di solidarietà e promozione sociale, senza scopo di lucro e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni e delle azioni volontarie, personali, spontanee e gratuite dei propri associati; perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela, salvaguardia e protezione sia ambientale che della biodiversità.	
	3.2 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:	
	a) la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;	
	b) il contrasto alle minacce all'ambiente e agli animali, con particolare riferimento alle aree protette, agli habitat prioritari e alle specie protette;	
	c) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica, il contrasto e la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;	
	d) attività di formazione culturale e scientifica e di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzata alla	
	3	

	conoscenza ed alla tutela dell'ambiente, della natura, dei	
	beni naturali, culturali e paesaggistici;	
	e) l'adozione di programmi e metodi partecipativi di cittadi-	
	nanza attiva sui temi sopracitati;	
	f) sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche per la	
	tutela e salvaguardia dei beni ambientali, culturali, pae-	
	saggistici ed architettonici;	
	g) ricerca e formazione scientifica nel campo della tutela	
	dell'ambiente, degli animali, dei beni culturali e paesag-	
	gistici;	
	h) promozione e sostegno della partecipazione attiva e vo-	
	lontaria di tutti i cittadini ai propri programmi per la difesa	
	della natura e dell'ambiente, poiché l'Associazione si	
	ispira espressamente ai principi fondamentali agli scopi e	
	alle linee guida del WWF internazionale così come ripresi	
	dal WWF Italia e da quest'ultimo riceve impulso e con	
	esso collabora per il raggiungimento degli scopi statuari;	
	i) la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali	
	del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza	
	energetica, della lotta all'inquinamento, allo spreco e	
	all'uso irrazionale delle risorse naturali;	
	j) promozione e sostegno delle attività del WWF Italia per	
	la partecipazione alla realizzazione del programma na-	
	zionale ed internazionale del WWF ed alle relative cam-	

	pagne di raccolta fondi e finanziamento;	
	k) partecipazione all'allargamento della base sociale di	
	WWF Italia e ai relativi eventi nazionali e regionali in am-	
	bito di attuazione delle comuni.	
	3.3 - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente	
	statuto, l'Associazione si propone altresì di:	
	a) Operare, anche nella forma della gestione diretta di aree	
	di interesse naturalistico, anche attraverso interventi di	
	infrastrutturazione e riqualificazione. In particolare attra-	
	verso convenzioni con i Comuni ed enti pubblici o privati,	
	promuovendo ogni utile iniziativa al riguardo della fruizio-	
	ne sostenibile delle dette aree, compresa la sorveglian-	
	za, le visite guidate e l'attività di fruizione e sviluppo non-	
	ché la promozione e il coordinamento delle attività;	
	b) Presidiare attivamente e vigilare sul rispetto delle leggi e	
	le normative in vigore, anche tramite proprie Guardie	
	Giurate appositamente formate in ambito ambientale,	
	zoofilo e ittico-venatorio per la salvaguardia e la tutela	
	ambientale e degli animali come previsto dalle relative	
	leggi in vigore e operando in supporto, coordinamento o	
	subordine alle autorità preposte.	
	c) Organizzare attività, convegni, corsi ed eventi anche	
	formativi e di aggregazione sociale, raccolte fondi, mani-	
	festazioni, esposizioni;	
	5	

	d) Promuovere ogni forma di tutela anche giuridica e giudiziaria, dell'ambiente e degli animali, dei beni culturali e paesaggistici;	
	e) Collaborare con enti privati, amministrazioni comunali e altre associazioni per il raggiungimento di scopi e fini comuni statutarî;	
	f) Promuovere e organizzare il sostegno alla partecipazione attiva dei cittadini ai propri programmi e attività;	
	g) Avviare ogni attività volta alla formazione della cittadinanza sui temi della natura e dell'ambiente, compresa la formazione personale e professionale rivolta a docenti;	
	h) Salvaguardare e tutelare gli animali con programmi e attività di soccorso e recupero di animali feriti o in stato di necessità, così come consentito dalla legge, anche in supporto alle autorità preposte;	
	i) Istituire o acquisire in proprietà, in gestione, in comodato o a qualsiasi altro titolo, strutture pubbliche o private (centri di recupero animali selvatici, ambulatori o cliniche veterinarie, etc.) idonee al soccorso e al recupero di animali di ogni specie, anche protetti, così come consentito dalla legge, anche in supporto alle autorità preposte;	
	j) Istituire o acquisire in proprietà, in gestione, in comodato o a qualsiasi altro titolo, strutture pubbliche o private idonee per il miglior svolgimento di tutte le attività previste	

	dal presente statuto che sono volte al raggiungimento dei	
	fini sociali e all'elevazione della persona;	
	k) promuovere forme di collaborazione, accordi e partenariati con Istituzioni e soggetti pubblici e privati per il miglior raggiungimento degli scopi e fini come da statuto;	
	l) promuovere la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali, diretta al pubblico e/o a soggetti istituzionali nonché l'attività di informazione, educazione e formazione rivolta al pubblico ed in particolare a docenti, discenti, dipendenti pubblici e privati, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente anche per il coinvolgimento e la partecipazione attiva e volontaria dei cittadini volta alla realizzazione delle attività sopra elencate;	
	m) la raccolta fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti ed in tutti i modi coerenti con i fini statutari;	
	n) la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente mediante l'attivazione di azioni legali e giudiziarie, attività di monitoraggio e vigilanza ambientale;	
	o) ogni altra attività direttamente connessa alle precedenti e finalizzata al perseguimento delle finalità associative.	
	3.4 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Non può	
	7	

	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
	lavoro autonomo se non al fine di assicurare la regolare con-	
	tinuità dei programmi e dei servizi o per meglio qualificare e	
	specializzare le sue attività, nelle forme e nei limiti stabiliti	
	dalla legge.	
	3.5 ñ Non è prevista alcuna suddivisione degli utili. Per le at-	
	tività svolte per conto dell'Associazione, su specifico incari-	
	co, è previsto il rimborso delle spese nelle forme e nei limiti	
	stabiliti dalla legge e dal Regolamento Generale.	
	3.6 - L'Associazione può svolgere attività commerciali e pro-	
	duttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa	
	vigente e dagli accordi intercorsi con WWF Italia.	
	Articolo 4 - Aderenti all'Associazione	
	4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che,	
	interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne	
	condividono lo spirito e gli ideali.	
	4.2 - L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo,	
	previa presentazione di domanda scritta da parte del	
	richiedente e a seguito di positiva istruttoria da parte del	
	Segretario che, accertata la sussistenza dei requisiti	
	richiesti, sottopone la domanda al Consiglio Direttivo per la	
	sua approvazione.	
	4.2.1 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e	
	onorari. Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno	

	partecipato alla sottoscrizione dell'originario atto costitutivo e del presente statuto.	
	4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.	
	4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.	
	4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soci collettivi, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.	
	4.3 Con la domanda di ammissione, l'aspirante aderente fornisce la documentazione ad attestazione della sussistenza dei seguenti requisiti richiesti:	
	a) Documento di identità e codice fiscale;	
	b) Dichiarazione di adesione in qualità di socio anche al WWF Italia;	
	c) Condivisione degli scopi e dei fini sociali;	
	d) Accettazione senza riserve dello statuto e del Regolamento Generale della Associazione;	
	e) Non aver subito condanne per reati contro l'ambiente o contro gli animali;	
	f) Non essere in possesso di licenza di caccia;	
	9	

	c) decesso;	
	d) esclusione deliberata dagli organi competenti in	
	conformità al presente Statuto per comportamento	
	contrastante con gli scopi statutari e/o persistente	
	violazione delle regole, delle finalità e dei principi	
	dell'Associazione. Tale esclusione è deliberata, con	
	voto segreto, dal Consiglio Direttivo e ratificata	
	dall'Assemblea a seguito dell'acquisizione in forma	
	scritta delle eventuali giustificazioni dell'interessato.	
	e) morosità nel versamento della quota sociale annuale;	
	4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere	
	dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.	
	4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede	
	l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere co-	
	municata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni	
	da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri	
	(se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante rac-	
	comandata inviata al Presidente dell'Associazione.	
	Articolo 5 - Diritti e doveri degli aderenti	
	5.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle	
	spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli	
	aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato	
	dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo.	
	Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in	

	caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di	
	aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio	
	Consuntivo dell'esercizio di riferimento.	
	5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.	
	5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il	
	pagamento del contributo) e di votare direttamente o per	
	delega;	
	b) all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;	
	c) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione	
	intende attuare gli scopi sociali;	
	d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;	
	e) di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;	
	f) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.	
	5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in	
	modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro	
	neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli al-	
	tri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e con-	
	forme agli scopi dell'Associazione.	
	5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:	
	a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	b) contribuire nei limiti delle proprie possibilità al	

	raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività	
	gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi	
	direttivi;	
	c) essere in regola con il contributo associativo;	
	d) svolgere le attività preventivamente concordate con i	
	referenti e deliberate dagli organi sociali;	
	e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in	
	contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e del	
	WWF.	
	5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo	
	gratuito e non possono essere retribuite neppure dal	
	beneficiario.	
	5.6.1 - Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le	
	spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,	
	secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti	
	preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati	
	dall'Assemblea.	
	5.6.2 - Le attività degli aderenti sono incompatibili con	
	qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni	
	altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione,	
	eccetto che per i casi previsti dall'art. 3.4.	
	5.7 Responsabilità	
	Gli aderenti sono assicurati per malattie, infortuni e per la	
	responsabilità civile verso terzi da una polizza assicurativa.	

	Articolo 7 - Assemblea degli aderenti	
	7.1 - L'Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.	
	7.2 - L'Assemblea è convocata dal consiglio direttivo e di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.	
	7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o della metà più uno degli aderenti.	
	7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:	
	• l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;	
	• l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;	
	• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.	
	7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:	
	a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e ratificare l'eventuale nomina del Segretario e del Tesoriere come definiti dal seguente art. n° 8.5 lettere f) e g);	
	15	

	b) approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;	
	c) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;	
	d) approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	e) fissare l'ammontare della quota associativa dell'associazione;	
	7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.	
	7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.	
	7.8 - L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede della associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.	
	7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la	
	16	

	regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione	
	nel caso che il numero degli aderenti diventasse	
	particolarmente elevato e comunque tale da rendere	
	difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.	
	7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è	
	regolarmente costituita con la presenza della metà più uno	
	degli aderenti presenti in proprio o per delega.	
	7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero degli	
	aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione	
	non può aver luogo nello stesso giorno della prima.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a	
	maggioranza semplice dei presenti.	
	7.12 - Ciascun aderente può essere portatore di una delega	
	di altri aderenti. Le deleghe dovranno essere conferite per	
	iscritto e accompagnate dalla copia di un documento	
	d'identità del delegante.	
	7.13 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un se-	
	gretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il	
	Presidente.	
	7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblici-	
	tà mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale,	
	che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli ade-	
	renti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti	

	gli aderenti.	
	7.15 - L'Assemblea potrà dotarsi di un regolamento per la	
	votazione a distanza mediante sistema telematico, o altro ti-	
	po di sistema che offra sufficienti garanzie di correttezza,	
	senza che sia necessaria la modifica del presente Statuto.	
	7.16 - L'Assemblea, qualora lo ritenga necessario, può isti-	
	tuire un Revisore o un collegio di revisori dei Conti.	
	Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo	
	8.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio	
	Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di	
	7 (sette) Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra gli aderenti	
	candidati comunque da definirsi in numero dispari e rappre-	
	sentativi della distribuzione geografica degli associati.	
	8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività	
	gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere	
	rieletti.	
	8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra	
	i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il	
	Segretario e il Tesoriere.	
	8.3.1. - Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono	
	essere conferite ad uno stesso membro del Consiglio	
	Direttivo. Per particolari motivazioni, possono anche essere	
	conferite a persone esterne all'Associazione, come	
	professionisti, esperti o comunque in possesso delle	
	18	

	necessarie competenze, tramite motivata lettera d'incarico.	
	8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente, anche nelle forme a distanza che consentano	
	partecipazione e interlocuzione in tempo reale, la	
	maggioranza dei suoi membri. Essi decadono	
	automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.	
	Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con	
	la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.	
	8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni	
	prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata	
	con ogni mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione	
	della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di ur-	
	genza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di	
	telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data	
	prevista per la riunione.	
	8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del	
	Presidente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario o quando	
	ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.	
	In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare	
	esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di	
	lavoro, senza diritto di voto.	

	8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando	
	è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.	
	8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a	
	maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voto,	
	prevale il voto del Presidente.	
	8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verba-	
	le, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nomi-	
	nato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Diretti-	
	vo.	
	8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:	
	a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo	
	statuto riservano all'Assemblea;	
	b) predisporre l'eventuale regolamento interno per la	
	disciplina del funzionamento e delle attività	
	dell'associazione da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo	
	e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio finanziario.	
	d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di	
	indirizzo contenute nel programma generale approvato	
	dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e	
	autorizzando la spesa;	

	e) eleggere il Vice Presidente;	
	f) nominare il Segretario, che ha la funzione di controllo e segue l'applicazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dell'applicazione dello statuto e del Regolamento Generale. Oltre a coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nella gestione di tutte le attività di Segreteria è il responsabile di tutta la struttura operativa e organizzativa dell'Associazione. Poiché la carica necessita di idonee capacità e competenze, può essere nominato anche tra gli aderenti non componenti il Consiglio Direttivo, al quale partecipa con diritto di voto;	
	g) nominare il Tesoriere, che controlla e garantisce la conformità alle prescrizioni di legge della gestione economico-finanziaria e fiscale dell'Associazione e che illustra il bilancio all'Assemblea. Poiché la carica necessita di idonee capacità e competenze, può essere nominato anche tra gli aderenti non componenti il Consiglio Direttivo, al quale partecipa con diritto di voto;	
	h) nominare i responsabili delle sedi operative dislocate sul territorio;	
	i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;	
	j) deliberare in merito all'esclusione di aderenti;	
	k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti	
	21	

	di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal	
	Presidente per motivi di necessità e di urgenza;	
	l) assumere il personale strettamente necessario per la	
	continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e	
	comunque nei limiti consentiti dalla legge e dalle	
	disponibilità previste dal bilancio.	
	m) istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui delegati o	
	coordinatori possono essere invitati a partecipare alle	
	riunioni del Consiglio e alle Assemblee;	
	8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri	
	poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.	
	8.7 - In caso di dimissioni o decadenza di uno dei Consiglie-	
	ri, subentra il primo dei non eletti. In mancanza o impedi-	
	mento, i Consiglieri in carica eleggono il nuovo Consigliere.	
	Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio	
	Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere	
	convalidate dalla prima Assemblea convocata	
	successivamente alla nomina. I nuovi componenti così	
	nominati scadono con gli altri componenti.	
	Articolo 9 - Presidente	
	9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi	
	componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.	
	9.2 - Il Presidente:	
	a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione	
	22	

	nei confronti di terzi e in giudizio;	
	b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;	
	c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, ed è	
	autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni	
	di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche	
	Amministrazioni, da enti pubblici e privati e da singoli	
	privati, rilasciandone liberatorie quietanze;	
	d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a	
	qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
	e) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio	
	Direttivo;	
	f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi	
	compiuti dall'Associazione;	
	g) conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione	
	di attività varie, previa approvazione del Consiglio	
	Direttivo;	
	h) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti	
	di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a	
	ratifica nella prima riunione successiva.	
	9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le	
	relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che	
	convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della	

	relativa delibera.	
	9.4 Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento,	
	può delegare per iscritto il vice Presidente, o uno dei membri	
	del Consiglio Direttivo, al compimento di uno o più atti	
	conferendo così temporaneamente la rappresentanza legale	
	e i poteri del Presidente. In caso di particolare urgenza o	
	necessità, la delega potrà essere conferita in forma orale ma	
	dovrà essere successivamente ratificata per iscritto nel più	
	breve tempo possibile.	
	Articolo 10 - Collegio dei Probiviri	
	10.1. - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, più	
	due supplenti.	
	10.2. - Per loro funzione, così come previsto dalla normativa,	
	non possono assumere altre cariche in seno	
	all'associazione.	
	10.3. Il La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di con-	
	trollare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologi-	
	che da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di di-	
	rimere eventuali controversie o contrasti che dovessero sor-	
	gere tra Soci, ovvero tra Soci e organi sociali, ovvero tra So-	
	ci e terzi, escluse quelle controversie che per legge o per	
	statuto competono ad altre entità giudicanti.	
	10.4. - I Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci e dura-	
	no in carica tre anni. Sono investiti di ampi poteri giudicanti e	

	arbitrali sull'andamento generale dell'Associazione.	
	10.5. - Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.	
	10.6. - Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci. Inoltre:	
	a) si pronuncia sull'impugnazione dell'interessato avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;	
	b) propone all'Assemblea dei Soci la decisione di espulsione di un socio per violazione dello Statuto e dei principi fondamentali dell'Associazione;	
	c) agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.	
	d) Un apposito regolamento, approvato dall'Assemblea, ne stabilisce le norme di funzionamento.	
	Articolo 11- Gratuità delle cariche	
	Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.	
	Articolo 12 - Patrimonio ed Entrate	
	12.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:	
	• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà	
	25	

	dell'associazione;	
	• donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati e-	
	splicitamente ad incremento del patrimonio;	
	• contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati	
	esplicitamente ad incremento del patrimonio;	
	• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di	
	bilancio;	
	• da eventuali fondi costituiti per specifici progetti;	
	• Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge	
	266/91 ad eccezione dei lasciti testamentari come pure	
	ad eccezione di qualsiasi altra disposizione relativa a beni	
	provenienti da negozi mortis causa, che qualora disposta	
	inconsapevolmente a favore dell'Associazione, verrà de-	
	voluta a WWF Italia.	
	12.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	• Quote di tesseramento;	
	• Contributi ed erogazioni liberali degli aderenti per le	
	spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;	
	• contributi liberali di privati;	
	• contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;	
	• donazioni non destinati ad incremento del patrimonio;	
	• rimborsi derivanti da convenzioni;	
	• rendite di beni mobili o immobili pervenuti	
	all'associazione a qualunque titolo;	

	• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;	
	• fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.	
	12.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente. Possono essere costituiti specifici conti, finalizzati a gestire le entrate e le uscite riferibili a specifici progetti o finalità, su delibera del Consiglio Direttivo.	
	Articolo 13 - Esercizio sociale e Bilancio	
	13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.	
	13.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio può essere redatto per capitoli di spesa autonomi, relativi alle attività delle diverse sedi operative dall'associazione e alle relative movimentazioni di conto corrente.	
	13.3 - Il bilancio coincide con l'anno solare.	
	13.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere	
	27	

	impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3,	
	tenendo conto delle diverse attività delle sedi operative e	
	delle relative esigenze per lo svolgimento dell'attività	
	associativa comune e degli scopi statutari.	
	13.5 - È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche	
	indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve	
	o capitale durante la vita dell'associazione.	
	Articolo 14 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento	
	dell'associazione	
	14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere	
	presentate all'Assemblea da uno degli organi e da almeno la	
	metà più uno degli aderenti. Le relative deliberazioni sono	
	approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre	
	quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	14.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione	
	dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo	
	e approvato dall'Assemblea degli aderenti convocata con	
	specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno	
	tre quarti (3/4) degli aderenti.	
	14.3 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della	
	liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in	
	identico o analogo settore, preferibilmente a WWF Italia,	
	secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il	

28

